

CAPITANERIA DI PORTO

BARI

ORDINANZA N. 16 /72

Il Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Bari;

Visti gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1942 n.327;

Visto l'Art.59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 2 febbraio 1952 n.328

ORDINA

Art.1 - E' approvato e reso esecutivo il "Regolamento del Porto di Bari".

Ogni norma contraria od incompatibile col predetto Regolamento è abrogata.

Art.2 - Il Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua emanazione.

Art.3 - Per le infrazioni alle norme contenute nel Regolamento si applicano:

- gli articoli 1161 e seguenti del Codice della Navigazione, per le infrazioni alle norme sull'uso del demanio marittimo;
- l'art.1168 del Codice della Navigazione, per le infrazioni alle norme sulla pesca in porto;
- l'art.1174 del Codice della Navigazione, per le infrazioni alle rimanenti norme di polizia marittima e portuale.

Art.4 - Agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria è demandato il compito di fare osservare il Regolamento del Porto.

Bari, lì 25 Marzo 1972

IL COMANDANTE
MAGG.GENERALE DI PORTO
Fto (Giuseppe FIORITTO)



[Handwritten signature]
V. DONATO

REGOLAMENTO DEL PORTO E DELL'AMBITO DEMANIALE MARITTIMO DI BARI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Applicabilità del Regolamento)

Le norme del presente Regolamento si applicano nell'ambito portuale di Bari e nelle relative adiacenze nonché nel mare territoriale antistante l'omonimo Circondario Marittimo.

Articolo 2

(Ambito portuale)

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intende per ambito portuale la parte dell'area demaniale marittima adiacente agli specchi acquei del porto, secondo il grafico allegato (All.1).

Ai fini di cui al comma precedente, sono assimilati all'ambito portuale gli stabilimenti ed i depositi costieri ai sensi dell'art. 41 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Per adiacenze dell'ambito portuale s'intendono gli spazi demaniali marittimi ad esso contigui.

Articolo 3

(Competenza del personale della Capitaneria per la repressione dei reati comuni)

Ai fini della repressione dei reati comuni commessi, soli o contestualmente a reati marittimi, nell'ambito portuale, nonché nell'ambito demaniale, la competenza dei militari della Capitaneria di Porto è determinata dall'articolo 7, par.1 del R.D. 13/1/1931, n°724, salva la competenza generale di Polizia Giudiziaria stabilita dall'articolo 1235 del C.N. modificato dalla legge n° 94 del 23/2/1963.

./.

Articolo 4

(Accesso al Porto delle persone)

Salvo quanto è detto nei successivi articoli, nel Porto di Bari possono accedere soltanto le persone munite di autorizzazione rilasciata dal Comandante del Porto.

Articolo 5

(Autorizzazioni)

Le autorizzazioni sono costituite da:

Tessera di accesso al Porto ed a bordo (Modulario Marina Mercantile 513 - Modello A);

Tessera di accesso al Porto (Modulario Marina Mercantile 474 - Modello B);

Permesso di accesso al Porto (Modulario Marina Mercantile 475 - Modello C);

Permesso di accesso al Porto giornaliero (Modulario Marina Mercantile 479 - Modello G);

Tessera di circolazione nel Porto (Modulario Marina Mercantile 480 - Modello H);

(Le tessere, ^{hanno} che validità annuale, ed i permessi a carattere temporaneo, sono rigorosamente personali, devono essere esibiti ad ogni richiesta degli Agenti di Forza Pubblica e possono essere revocati in ogni momento dal Comando della Capitaneria di Porto.

I permessi non muniti di fotografia devono essere accompagnati da documento di riconoscimento legalmente valido.

Articolo 6 (esenzioni)

Per motivi di servizio o per l'adempimento delle proprie funzioni, possono ~~accedere~~ liberamente nel Porto, muniti di documento di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti:

a) - i militari, i funzionari e gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

b) - il personale appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco;

- 1 personale appartenente al Registro Navale Italiano;
2 Gli Armatori, Spedizionieri doganali ed altri titolari di tessere ministeriali di libero accesso nei Porti nazionali;
- il personale addetto ai servizi portuali (Piloti, Ormeggiatori, Lavoratori Portuali, Palombari, Battellieri, Portabagaglia);
- f) - i passeggeri in partenza od in transito via mare;
- g) - i marittimi imbarcati su navi o galleggianti presenti nel Porto purchè muniti di titolo matricolare o di lasciapassare rilasciato dal Comandante della nave e vistato dall'Autorità P.S. - Nucleo Frontiera Marittima;
- h) - le persone che abbiano l'alloggio nell'ambito portuale;
- l) - le persone che debbano accedere agli Uffici della Capitaneria, del Commissariato di P.S., della Sanità Marittima ed occasionalmente alle abitazioni in Porto;
- l) - i pescatori aventi le proprie imbarcazioni ormeggiate al Molo Pizzoli o nella Darsena purchè muniti di libretto di navigazione o di foglio di ricognizione, da cui risulti la loro condizione di pescatori regolarmente imbarcati;
- m) - le persone che desiderino visitare l'Acquario e che si rechino occasionalmente presso l'Istituto di Biologia Marina. Ad esse è permesso l'accesso al Porto attraverso il varco Pizzoli, previo deposito di documento di riconoscimento presso il personale di servizio al varco stesso.

Alle persone di cui alle lettere i) - l) ed m) è vietato circolare o sostare in zone diverse da quelle cui è permesso accedere liberamente o accedere a bordo delle navi.

E' in ogni caso vietato l'accesso al Porto ai minori di anni 14 se non accompagnati da persone adulte munite di autorizzazione.

Articolo 7

(Circolazione delle persone in Porto durante le ore notturne)

L'accesso in Porto, la sosta ed il transito sulle banchine e sui moli sono vietati dal tramonto all'alba, anche alle persone munite di

cesso, salvo che comprovate ragioni di servizio o di lavoro o per altri motivi riconosciuti validi dall'Autorità Marittima.

Articolo 8

(Accesso delle persone a bordo delle navi)

L'accesso di persone a bordo delle navi all'ormeggio in porto o alla fonda in rada, è vietato, di massima, a tutte le persone che non siano direttamente interessate alla nave ed alle operazioni commerciali.

Possono accedere temporaneamente a bordo:

- a) i familiari di marittimi imbarcati, previa autorizzazione della Autorità Marittima;
- b) i visitatori che abbiano ottenuto apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, previo consenso del Comandante della nave che può essere espresso anche attraverso l'Agente Marittimo Raccomandatario.

Sono esentate dall'obbligo dell'autorizzazione anzidetta le persone accompagnate a bordo da Ufficiali, Sottufficiali, e Personale Civile in servizio presso la Capitaneria.

Quando si tratti di navi adibite al trasporto di carichi infiammabili o di altre merci pericolose l'autorizzazione per l'accesso a bordo, limitatamente alla moglie ed ai figli dell'equipaggio, è subordinata alla esplicita richiesta del Comandante della nave, il quale deve, altresì dichiarare di assumersi ogni responsabilità, inerente alla permanenza a bordo dei familiari anzidetti.

Articolo 9

(Accesso in Porto dei veicoli)

L'ingresso in Porto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli a trazione animale è subordinato ad autorizzazione dell'Autorità Marittima da concedersi in aggiunta all'autorizzazione prevista dall'articolo n° 5.

L'entrata e l'uscita degli automezzi appartenenti alle Amministrazioni militari e civili in servizio di Stato, nonché quelli del

Vigili del Fuoco e di Pronto Soccorso, sono libere da tutti i varchi.

Sono libere, altresì, l'entrata e l'uscita attraverso tutti i varchi alle autovetture private appartenenti:

al personale militare e civile dell'Amministrazione Marittima purchè in possesso del contrassegno (Modulario Marina Mercantile 50 - Mod. 119) istituito con Decreto Ministeriale 25 agosto 1968;

al personale militare e civile delle altre Amministrazioni dello Stato, purchè muniti della "Tessera d'ingresso al Porto di macchine private" (Modulario Marina Mercantile 516 - Mod. D).

Sono consentite l'entrata e l'uscita dal Porto, con la propria vettura, al personale delle Agenzie Marittime, Spedizionieri Dogali, Operatori Marittimi, Enti e Ditte diverse che abbiano necessità di rapidi spostamenti in Porto per ragioni di lavoro continuata purchè in possesso di apposita autorizzazione annuale (Modulario Marina Mercantile 516 - Mod. D).

Il transito deve avvenire attraverso i varchi indicati nella autorizzazione stessa.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli autoveicoli che debbono essere imbarcati o che siano sbarcati dalle navi a seguito di passaggio.

Detti veicoli debbono transitare attraverso il varco stabilito e autorizzato con l'Autorità Doganale.

Gli autoveicoli e le carrozze adibite al servizio pubblico debbono essere muniti della "tessera d'ingresso al Porto per servizio di noleggio" (Modulario Marina Mercantile 477 - Mod. E) e transitare esclusivamente attraverso il varco Dogana.

L'entrata e l'uscita degli automezzi e veicoli a trazione animata al trasporto di merci o altro materiale, sono consentiti esclusivamente attraverso il varco Dogana, previo rilascio del giornaliero di accesso in Porto (Modulario Marina Mercantile Mod. F).

Le autovetture in entrata ed in uscita dai varchi di accesso in Porto, ed in quelle di cui il L. Comm. del porto è titolare, devono firmare negli stop di quelle repubbliche (Articolo 10)

(Accesso di carri ferroviari in Porto)

L'accesso in Porto di carri ferroviari è subordinato al preventivo O. dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto che deter-

TAX

minerà il luogo di sosta in porto degli stessi, al fine di evitare di ingombrare le calate ed intralciare il traffico.-

Articolo 11

(Sosta veicoli e carri ferroviari)

Sulle calate del porto i conducenti ~~dei~~ autocarri devono attenersi agli ordini del personale militare di servizio e non possono ostruire le strade, né ostacolare il transito degli automezzi e dei vagoni ferroviari, né allontanarsi dai loro veicoli se non quando questi si trovino nelle zone di sosta consentite.

Ultimate le operazioni di carico o di scarico delle merci i carri e gli autocarri non possono sostare sulle calate del porto fuori delle zone loro riservate.

Ai vetturini ed ai conducenti di carri ed autocarri è assolutamente proibito di allontanarsi dai rispettivi veicoli.

E' vietato lasciare in sosta, durante le ore notturne, autoveicoli e veicoli a trazione animale in tutto l'ambito portuale.

In via eccezionale è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione, la sosta (custodita) negli spazi indicati da appositi segnali, agli automezzi ^{e veicoli} con carichi sotto vincolo doganale.

Le autovetture appartenenti alle persone munite dell'autorizzazione di cui all'art. 9 potranno essere lasciate in sosta nelle zone indicate da apposita segnaletica, limitatamente alla durata dell'attività di servizio delle persone stesse nel porto.

E' fatto divieto ai passeggeri che imbarcano o che sbarcano dalle navi di lasciare l'autovettura eventualmente in loro possesso parcheggiata in Porto.

Articolo 12

(Divieto di transito)

E' vietato il transito dei veicoli:

- a) - lungo la strada posta immediatamente a Nord della Capitaneria e che separa questa dal giardino ad essa adiacente;
- b) - lungo la sede ferroviaria compresa fra il giardino situato a Nord dell'edificio della Capitaneria di Porto e l'isola pedo-

nale ubicata a levante della recinzione dei silos;
sul Molo di Ridosso, sul Nuovo Molo Foraneo e sul Molo s. Cataldo con esclusione dei mezzi impiegati in operazioni di carico e scarico e nei lavori e per il tempo a ciò necessario.

Articolo 13

(Divieto di accesso)

E' vietato l'accesso:

- a) - alla strada che costeggia il muro di recinzione del "Deposito Franco" proveniente da Nord;
- b) - alla via che costeggia a Sud-Ovest la recinzione dei silos granari e che resta delimitata a ponente dal coronamento della isola ivi esistente, proveniente da Nord;

Articolo 14

(Limite di velocità)

La velocità massima consentita nell'ambito portuale a tutti gli autoveicoli è di Km/h 30.

Articolo 15

(Divieto di pesca in porto)

Sono permanentemente vietate per motivi igienico-sanitari e per esigenze del traffico marittimo:

- a) - la pesca e la raccolta dei frutti di mare nelle acque del porto e lungo tutte le opere marittime;
- b) - la sosta a tutte le imbarcazioni e la pesca con qualsiasi attrezzo nella zona di mare antistante l'imboccatura del porto entro un miglio dalla testata del Nuovo Molo Foraneo.

Articolo 16

(Permesso di pesca in porto)

In via eccezionale e se il traffico lo consente, possono essere permesse, sempre previo rilascio di particolare autorizzazione:

- a) - Gare di pesca sportiva nell'ambito del porto a condizioni che

tutto il pesce pescato sia distrutto;

- b) - l'esercizio della pesca sportiva, nelle ore diurne, mediante impiego di lenze fisse con amo manovrate a mano da terra, all'esterno del muro paraonde del Nuovo Molo Foraneo, limitatamente al tratto del 1° braccio retrostante la banchina di levante e successivi tratti del 2° e 3° braccio fino all'altezza del 2° martello di quest'ultimo.

Articolo 17

(Ripartizione specchi acquei)

Lo specchio acqueo racchiuso dal Nuovo Molo Foraneo e dal Molo Pizzoli si suddivide nelle seguenti zone:

- 1) - BACINO GRANDE - delimitato dal Molo S. Cataldo, dal Molo Foraneo, dai due pennelli di ridosso, dal Vecchio Molo Foraneo con la testata del Molo Pizzoli e dal Molo Pizzoli stesso.
- 2) - DARSENA DI LEVANTE - delimitata dai due pennelli di ridosso, dal 1° e 2° braccio del Nuovo Molo Foraneo e dalla banchina "Deposito Franco".
- 3) - DARSENA INTERNA - delimitata dal Vecchio Molo Foraneo, dalla Banchina Capitaneria, dal Molo S. Vito, dalla congiungente la testata del Molo S. Vito con la testata del Molo Pizzoli e dalla congiungente testata del Molo Pizzoli con la testata del Vecchio Molo Foraneo.
- 4) - DARSENA VECCHIA - delimitata dal Molo S. Vito, dal Molo Pizzoli e dalla congiungente testata dei due moli.
- 5) - A SE. dello specchio acqueo di cui sopra esiste, infine, il Porto Vecchio o Porto Aragonese delimitato dal Molo S. Antonio e dal Molo S. Nicola.

Al presente regolamento è allegata una piantina del Porto di Bari dalla quale risulta la divisione in zone così come specificate più sopra. (vedere allegato n° 1.)

Articolo 18

(Denominazione delle Banchine)

Le banchine del Porto di Bari destinate all'ormeggio delle navi assumono la seguente denominazione:

MOLO S. CATALDO - Lunghezza mt.630 - larghezza mt.7,20 -

E' destinato esclusivamente all'ormeggio delle navi petroliere; dispone di n.5 posti d'ormeggio debitamente attrezzati per l'imbarco di prodotti petroliferi. Nei due posti di testata è permesso l'attracco di fianco alle unità di medio tonnellaggio.

I pescaggi massimi consentiti in ciascun posto d'ormeggio sono quelli stabiliti dalle apposite ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto.

2) - NUOVO MOLO FORANEO - Testata (4° braccio)

E' destinato all'attracco di navi cisterna di grosso tonnellaggio con pescaggio massimo fino a piedi 39. Il 2° braccio è destinato all'attracco delle navi in disarmo ed ai lavori. Sul praticabile di detto Molo è proibito il transito ad ogni mezzo meccanico.

3) - BANCHINA DI LEVANTE -

E' destinata alle operazioni commerciali per navi con pescaggio massimo di 30 piedi.

4) - BANCHINA DI MEZZOGIORNO -

E' destinata principalmente all'ormeggio di navi adibite al trasporto di cereali. Il pescaggio massimo è di piedi 29.

5) - BANCHINA DEPOSITO FRANCO -

E' possibile l'attracco di unità con pescaggio massimo di piedi 29.

6) - LATO INTERNO MOLO DI RIDOSSO -

E' destinato all'attracco di navi traghetto o di navi di passaggio sostanti in porto per bunkeraggio e con pescaggio massimo di 24 piedi.

7) - LATO ESTERNO MOLO DI RIDOSSO -

E' destinato all'attracco di punta di navi in attesa di compiere operazioni commerciali o effettuare bunkeraggio, con pescaggio non superiore a piedi 35.

8) - VECCHIO MOLO FORANE0 -

E' destinato all'attracco di unità di piccolo tonnellaggio trasportanti bestiame ed alla sosta dei mezzi efficienti del Consorzio e del Genio Civile. Il pescaggio è di piedi 14.

9) - BANCHINA CAPITANERIA -

E' destinata all'ormeggio delle navi di linea di modesto tonnellaggio. Il pescaggio massimo consentito è di 18 piedi verso testata.

10) - BANCHINA DOGANA -

Adibita all'ormeggio di navi traghetto, di unità da diporto e di navi di piccolo tonnellaggio in genere aventi un pescaggio massimo di 14 piedi.

11) - MOLO S.VITO -

Il lato di levante è destinato all'ormeggio di navi passeggeri di modesto tonnellaggio e con pescaggio massimo di 23 piedi.

Il lato di ponente è adibito all'ormeggio di unità di piccolo tonnellaggio con pescaggio non superiore a piedi 12 nel tratto di radice e non superiore a piedi 23 nel tratto di testata.

12) - MOLO PIZZOLI -

E' destinato esclusivamente all'ormeggio delle unità da pesca con pescaggio fino a 15 piedi (in testata).

Articolo 19

(Movimento delle navi in vicinanza del Porto)

Qualunque nave o galleggiante, sia a vela che a propulsione meccanica, anche se rimorchiante, nell'entrare in porto, nell'uscirne o nel muoversi nell'interno di esso, deve procedere a velocità moderata, di massima non superiore alle sei miglia orarie, e tenersi sulla propria dritta in conformità delle norme internazionali contenute nel vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare.

E' vietato il transito contemporaneo di due navi, superiori a 500 T23.L. attraverso l'imboccatura.

Articolo 20

(Divieto di avvicinarsi a navi in arrivo)

È proibito alle imbarcazioni di qualsiasi tipo, eccettuate quelle dei piloti e degli ormeggiatori nonché i rimorchiatori, di uscire dal porto per incontrare ed avvicinare le navi in arrivo, prima che queste abbiano compiute tutte le formalità prescritte dalle leggi relative, di sanità e di sicurezza pubblica. Coloro i quali hanno interesse ad avere un contatto verbale col Comandante della nave prima della sua entrata in porto, debbono richiederlo di speciale permesso della Capitaneria di Porto ed impegnarsi, per iscritto, che, in ogni caso, questa

Articolo 21

Divieto di trasporto passeggeri, membri di equipaggio e merci diverse dal carico, fra la terra e le navi ancorate nella rada interna/esterna, quelle ormeggiate ai Moli petroliferi del porto di Bari, è riservato alle imbarcazioni appartenenti a Ditte autorizzate espressamente dalla Capitaneria di Porto mediante rilascio di licenza di concessione.

ORD. n° 53/RO del 20/4/90

Articolo 21/bis

(Trasporto via mare di passeggeri, membri di equipaggio e merci diverse dal carico).

Il trasporto via mare di passeggeri, membri di equipaggio e merci diverse dal carico, fra la terra e le navi ancorate nella rada interna/esterna, quelle ormeggiate ai Moli petroliferi del porto di Bari, è riservato alle imbarcazioni appartenenti a Ditte autorizzate espressamente dalla Capitaneria di Porto mediante rilascio di licenza di concessione.

Il trasporto di persone con i mezzi di pertinenza della nave è consentito solo nei casi di emergenza o di comprovata necessità (trasporto di feriti od ammalati gravi, sinistri, disgraziati incidenti).

Ai conduttori di imbarcazioni da pesca e da diporto è rigorosamente vietato esercitare il trasporto di cose o di persone.

Le tariffe di cui al presente articolo sono approvate dalla Capitaneria di Porto con separato provvedimento.

(Precedenza nell'entrata o nell'uscita)

L'ingresso in Porto delle navi è di norma subordinato alla compilazione di un modulo di arrivo delle stesse all'imboccatura del porto di Bari, e, comunque, ad una distanza di 0,5 miglia dalla testata del quinto braccio del porto di Bari.

~~E' accordato il diritto di precedenza nelle manovre di entrata e di uscita dal Porto di Bari alle navi addette al trasporto passeggeri nei riguardi delle altre unità mercantili e militari sempre che situazioni di pericolo o motivi di opportunità, valutate dall'Ufficio Tecnico della Capitaneria, non consiglino diversamente.~~

Articolo 24

(Controllo delle manovre)

~~E' fatto divieto ai piloti di guidare le navi in entrata o in uscita senza il preventivo M.O. della Capitaneria.~~

~~E' parimenti vietato ai Comandanti delle navi di lasciare l'ancora in assenza del personale di servizio della Capitaneria.~~

Articolo 25

(Sosta nel bacino grande)

~~Le navi in attesa di accosto, quelle in procinto di partire e quelle giunte in porto per rilascio forzato e volontario, possono stare alla fonda nel bacino grande in caso di avvenire emergenze marine, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria.~~

Articolo 26

(Divieto per le imbarcazioni di avvicinarsi ai moli portuali)

~~E' fatto divieto alle imbarcazioni di qualsiasi genere, e quelle adibite ai servizi portuali, di ormeggiarsi ai moli portuali o comunque di sostare entro 100 metri dai predetti moli senza preventivo permesso della Capitaneria di Porto.~~

Articolo 27

(Sosta alla fonda fuori porto)

~~Le navi che debbono necessariamente fermarsi nella rada debbono dar fondo in posizione tale da non ostacolare l'uscita delle navi e, comunque, ad una distanza non inferiore a 0,5 dalla testata del quinto braccio del Molo di Levante.~~

Dal 15 maggio al 30 settembre è fatto divieto a tutte le navi da carico, escluse quelle da pesca e da diporto, di ancorarsi nello specchio acqueo antistante il Porto di Bari a ponente della congiungente Faro S. Cataldo - Fanale rosso dell'imboccatura del Porto stesso fino ad una distanza non inferiore a miglia 2 dall'anzidetto fanale rosso.

Articolo 28

(Sosta nei pressi dell'imboccatura del porto per unità da pesca e da diporto)

E' vietato alle imbarcazioni da pesca e da diporto di sostare nei pressi dell'imboccatura del porto in posizione tale da costituire ostacolo al libero movimento delle navi in entrata ed uscita dal porto.

Articolo 29

(Pesca nei pressi dell'imboccatura del porto)

E' vietato esercitare la pesca con qualsiasi mezzo entro un miglio dalla testata del Nuovo Molo Foraneo. L'uso di reti da posta è vietato entro due miglia dalla stessa testata.

Articolo 30

(Zone di allibo)

Le operazioni di allibo nelle acque antistanti il Porto di Bari sono consentite esclusivamente nelle zone appresso indicate:

ZONA A - delimitata dai seguenti punti:

- a) - Lat. 41°10' N Long. 16°49' E
- b) - " 41°10' N " 16°50' E
- c) - " 41°09' N " 16°50' E
- d) - " 41°09' N " 16°49' E

ZONA B - specchio acqueo posto a levante della congiungente Faro S. Cataldo - Fanale rosso dell'imboccatura del Porto stesso.

Le operazioni di allibo nella zona A sono consentite soltanto nel periodo invernale ed esattamente dal 30 settembre al 15 maggio.

~~Le navi che vanno ad affiancarsi ad altre di maggior tonnellaggio per l'esecuzione delle operazioni suddette debbono servirsi dell'opera dei rimorchiatori nella misura prevista per le navi cisterna dalla regolamentazione sul servizio di rimorchio. A dette navi è, altresì, fatto obbligo di servirsi dell'opera dei piloti e degli ormeggiatori con relative motobarche. Tutte le operazioni di allibimento debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto. Esse debbono effettuarsi sotto la sorveglianza del personale della Capitaneria di Porto appositamente comandato.~~

~~Durante l'esecuzione delle operazioni di cui sopra è fatto obbligo di servirsi dell'assistenza dei rimorchiatori nella misura appresso indicata relativamente alla nave di maggior tonnellaggio:~~

- ~~1 rimorchiatore di, potenza non inferiore a 1000 HP, per navi fino a 45.000 T.S.L.~~
- ~~2 rimorchiatori entrambi di potenza non inferiore a 1000 HP per navi oltre le 45.000 T.S.L.~~

~~Per il servizio di assistenza è da applicarsi una tariffa oraria corrispondente al 10% di quella prevista per le normali operazioni di rimorchio, ivi comprese le relative maggiorazioni.~~

~~L'Autorità Marittima si riserva la facoltà d'imporre l'uso di un maggior numero di rimorchiatori qualora particolari condizioni dovessero richiederlo.~~

Articolo 31

~~(Divieto di accesso alla Darsena di Levante per i pescherecci)~~

~~E' vietato alle imbarcazioni da pesca e da diporto di accedere nella Darsena di Levante del Porto.~~

Articolo 32

~~(Accosti interdetti ai pescherecci)~~

~~E' fatto divieto ai pescherecci di qualsiasi dimensione di accostare alle banchine: Deposito Franco, Banchina di Mezzogiorno, Banchina di Levante e Molo di Ridosso.~~

Articolo 33

(Ostacoli fuoribordo)

I Comandanti di navi o galleggianti debbono evitare che imbarcazioni, bighi, gru, scale da sbarco ed altre attrezzature sporgano dal bordo in modo da costituire pregiudizio per il libero movimento delle altre unità o delle persone o da arrecare danno alle opere o impianti portuali o da ostacolare il movimento che si svolga sulle banchine o il movimento dei mezzi di sollevamento.

Quando non sia possibile evitarlo, i pericoli debbono essere segnalati di giorno in caso di scarsa visibilità con bandiera rossa, di notte con idoneo fanale rosso o secondo le prescrizioni dello Ufficio Tecnico.

Le stesse precauzioni debbono essere adottate anche in caso di cavi di ormeggio stesi in modo da costituire intralcio o pericolo per le persone, per gli automezzi, o per le imbarcazioni, a seconda dei casi.

Articolo 34

(Paratopi)

Tutte le navi ormeggiate in porto debbono costantemente mantenere i cavi di ormeggio di idonei paratopi.

Articolo 35

(Posizione di ormeggio delle navi)

E' fatto obbligo ai Comandanti delle navi di ormeggiare la nave con la prora rivolta verso l'imboccatura o, in ogni caso, in modo tale da impiegare minor tempo possibile per guadagnare l'imboccatura del Porto in caso di emergenza. Particolari situazioni che impediscano l'osservanza della precedente prescrizione debbono essere preventivamente comunicate al personale dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto ed ottenere l'assenso.

Articolo 36

(Possibilità permanente di movimento per le navi ormeggiate)

Tutte le unità da carico in armamento debbono mantenere a bordo in ogni momento un'aliquota del personale sufficiente per un'eventuale manovra di emergenza.

E' in ogni caso fatto obbligo al Comandante, al Direttore di Macchina e, in alternativa, ai Primi Ufficiali di Coperta e di Macchina, di rendersi a tale scopo prontamente reperibili.

Le navi, in arrivo o in partenza, prima di compiere qualsiasi manovra debbono essere in grado di sviluppare la potenza massima consentita dai macchinari di bordo sia nel moto avanti che nel moto di dietro.

Eventuali deficienze debbono essere segnalate preventivamente all'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto che impartirà le disposizioni del caso.

Articolo 37

(Divieto di avvicinarsi a navi militari)

E' fatto divieto alle persone a nuoto, ivi compresi i pescatori, subacquei, i sommozzatori, ecc. di avvicinarsi in qualsiasi modo ad una distanza inferiore a 300 mt. dalle navi militari.

Articolo 38

(Comunicazioni di approdo)

I posti di ormeggio alle banchine operative sono assegnati, aventi diritto, a seguito di domanda di approdo. Questa deve contenere i seguenti dati: Agenzia Marittima Raccomandataria, data e precisamente ora di arrivo, tipo, bandiera e nome della nave, stazza lorda, stazza netta, immersione massima all'arrivo, lunghezza fuori tutto, precedenza, destinazione, motivo dell'approdo con notizie circa l'entità del traffico merci o passeggeri. Dall'avvenuta assegnazione del posto d'ormeggio è data notizia al Pilota di turno per la esecuzione della manovra. Le navi con merci pericolose a bordo sono soggette alla regolamentazione speciale in materia.

Articolo 39

(Trasferimenti da un accosto all'altro)

L'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di propria iniziativa od a richiesta degli utenti del Porto può, quando necessario, disporre il trasferimento di una nave già ormeggiata ad altro accosto

Articolo 40

(Prese di ormeggio)

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme sulla navigazione, le navi debbono ormeggiarsi esclusivamente alle attrezzature a ciò destinate.

Articolo 41

(Tempo di occupazione degli accosti)

Le navi possono occupare gli accosti per il tempo sufficiente a compiere le operazioni di carico e scarico. ~~Esse sono collocate~~ 40
base alla rata media di carico e scarico rilevata in altre occasioni e al quantitativo di merce desunto dal registro arrivi, secondo la dichiarazione fatta dal Comandante della nave o dal caricatore, in facoltà dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di verificare che dette dichiarazioni siano convallidate da tutti i dati che il predetto Ufficio riterrà opportuno farsi esibire.

Articolo 42

(Divergenze sul punto di accosto)

Le domande per l'accosto delle navi debbono essere avanzate all'Ufficio Tecnico della Capitaneria dal Comandante della nave (o da chi per lui) oppure dai ricevitori del carico.

In caso di disaccordo fra il Comandante della Nave (o da chi per lui) e i ricevitori sul posto da richiedere, sarà preferito *la domanda* dei ricevitori a meno che ragioni tecniche non vi si *oppongano*. La mancanza di richiesta della zona di accosto la nave sarà *ormeggiata* dove indicato dall'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto.

Articolo 43

(Divergenza sul punto di accosto fra più ricevitori)

Qualora fra i ricevitori del carico vi sia contestazione *esplicita* sull'ac-

costo della nave, ha la preferenza la domanda del ricevitore che deve ritirare una quantità di carico superiore alla metà di quella da sbarcare o quella dei ricevitori che, riuniti insieme raggiungano il maggior quantitativo.

In tal caso, le domande debbono essere accompagnate, al fine di comprovare il diritto di ognuno, dalle polizze di carico o, in difetto, da altri documenti, che l'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto ritenga sufficienti a comprovare che i richiedenti sono i ricevitori del maggior quantitativo del carico.

Articolo 44.

(Guida di navi alla fonda)

E' fatto divieto a chiunque, compresi gli ormeggiatori ed i tellieri, di indicare il posto di ormeggio o di fonda alle navi e esplicare altra attività ausiliaria di competenza della Capitaneria di Porto o del Pilota di turno, salvo specifico incarico affidato dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 45

(Priorità negli accosti)

In caso di arrivo contemporaneo di due navi, se quest'ultima è data fondo in avamposto, vale, ai fini dell'assegnazione dello stesso l'ora di fonda da desumersi dai giornali di bordo.

Se queste non hanno dato fondo ha la precedenza la nave per la quale è stata presentata prima la richiesta di approdo.

Per detto scopo gli Agenti Marittimi Raccomandati delle navi debbono curare di far apporre su una copia della richiesta di approdo, il giorno, l'ora e la firma di chi l'ha ricevuta.

In mancanza, l'Ufficio Tecnico deciderà, a proprio libero giudizio, avuto riguardo al tipo di nave ed all'entità del carico, che ciascuna procurerà al Porto.

Del pari l'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto si riserva di modificare l'ordine di precedenza in relazione a particolari carichi della nave, alla disponibilità di mezzi meccanici e di altro.

zare per le operazioni nell'interesse generale dello svolgimento delle operazioni portuali.

Articolo 46

(Obbligo di segnalare i movimenti in porto)

Qualsiasi spostamento delle navi da un posto di ormeggio ad un altro, anche lungo la stessa banchina, deve essere autorizzato dall'Ufficio Tecnico, sempre che non si tratti di casi di forza maggiore o di stato di necessità. In tal caso, e non appena possibile, deve essere informato il personale di vigilanza in porto e in Capitaneria di Porto.

Articolo 47

(Cooperazione delle navi ad accosto di altre)

Ogni nave ormeggiata deve, occorrendo, ricevere ordini dagli ormeggi ed eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi ed ha l'obbligo, altresì, di cooperare al movimento delle ancore delle navi vicine che eventualmente si sono impigliate nelle sue.

Se richiesto dall'Ufficio Tecnico della Capitaneria, deve anche i propri ormeggi, apostarsi, salpare e compiere tutte le manovre che si rendessero necessarie.

Articolo 48

(Prova di macchina agli ormeggi)

Le prove di macchina sugli ormeggi possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto, restando in ogni caso il Comandante della nave responsabile per eventuali danni che a causa di dette prove dovessero derivare a persone e a cose.

Articolo 49

(Ormeggio di punta al Molo di Riserva)

Le navi ormeggiate di punta al Molo di Riserva debbono avere di prua due ancore in mare e di poppa cavi di

gio di numero e resistenza adeguati. Dette navi debbono mantenere la poppa a non meno di mt.30 da detto Molo al fine di non toccare sulla scarpata dello stesso.

Articolo 50

(Protezione degli scarichi)

Entro l'ambito del Porto, tutte le navi, in qualsiasi caso ed anche se in movimento, per l'entrata e per l'uscita dal Porto, debbono tenere gli orifici esterni per lo scarico di acque di raffreddamento muniti di adatti ripari o manichette di tela, per evitare che le acque cada sulle banchine, sui galleggianti o sulle altre parti di pertinenza o transitassero in vicinanza.

Articolo 51

(Rinforzi degli ormeggi)

L'Ufficiale Tecnico della Capitaneria di Porto ha la facoltà di ordinare alle navi il rinforzo degli ormeggi che non ritenesse sufficienti e qualunque altra misura di sicurezza. L'Ufficiale non è tenuto a facilità di provvedere a spese e rischio dell'inadempimento, del giudizio dell'azione penale e disciplinare.

Articolo 52

(Uso del fischio o sirena)

Nell'ambito portuale l'uso del fischio e della sirena è vietato soltanto durante le manovre o per segnalare eventuali situazioni di emergenza.

Articolo 53

(Costruzioni, ricovero, demolizioni di natanti)

Navi, imbarcazioni e relative pertinenze non possono essere costruite, tirate a terra o demolite nell'ambito portuale, se non per scopi destinati e con tutte le precauzioni prescritte.

Articolo 54

(Ditte interessate al servizio rifiuti)

Le Ditte interessate ad ottenere il servizio di raccolta rifiuti dalle navi alla banchina...

Articolo 54

(Gare sportive in Porto)

L'esecuzione di gare sportive e di manifestazioni in generale negli specchi acquei portuali e nelle immediate adiacenze del porto, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comandante del Porto da richiedersi almeno cinque giorni prima.

Nelle autorizzazioni il Comandante del Porto determinerà i vincoli cui dette manifestazioni debbono essere subordinate.

Articolo 55

(Uso di armi e razzi)

Nell'ambito portuale è vietato l'uso di armi e di esplosivi.

Articolo 56

(Bagni in Porto)

E' vietato prendere bagni nelle acque del Porto Nuovo e in quelle del Porto Vecchio di Bari.

Articolo 57

(Divieto di accumulare rifiuti)

E' fatto divieto di depositare rifiuti di qualsiasi genere, anche maleodoranti costituenti o meno pregiudizio per la salute pubblica sulle calate portuali ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, nonché di gettarli in mare entro sei miglia dalla costa.

Articolo 58

(Distruzione o consegna di rifiuti)

Tutte le navi superiori a 500 T.S.L. che sostano in porto, anche a rada per un periodo di tempo superiore alla 24 ore debbono provvedere, almeno una volta al giorno, alla distruzione dei rifiuti o alla consegna a Ditte autorizzate dall'Autorità Marittima o svolgerla direttamente di raccolta rifiuti dalle navi alla banchina e alla fonderia.

Articolo 59

(Ditte interessate al servizio rifiuti)

Le Ditte interessate ad ottenere l'autorizzazione a svolgere

servizio di raccolta debbono rivolgere istanza all'Autorità Marittima.

Esse debbono disporre di natanti e/o mezzi adatti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, nonché di bidoni e di ogni altra attrezzatura.

Le attrezzature di dotazione debbono essere ritenute, a giudizio dell'Autorità Marittima, rispondenti ad esigenze ed igiene funzionali, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto dei rifiuti ai luoghi di distruzione.

Articolo 60

(Prestazioni delle Ditte interessate al servizio *rifiuti*)

Le Ditte o Imprese autorizzate al ritiro dei rifiuti sono incaricate ad eseguire per conto delle navi all'ormeggio, le seguenti prestazioni:

- Ritiro di rifiuti almeno una volta al giorno per le navi da carico e due per le navi passeggeri;
- fornitura di bidoni idonei con coperchi;
- trasporto con propri automezzi e scarico nei luoghi di distruzione dei rifiuti ritirati.

Articolo 61

(Getto in mare di rifiuti)

I rifiuti alimentari prelevati da bordo possono essere gettati in mare dalle Ditte appaltatrici del servizio, con autorizzazione stabilita di volta in volta e ad una distanza dalla costa superiore ai 20 miglia.

L'autorizzazione può essere subordinata all'obbligo dell'incarico di un militare dipendente per il controllo delle operazioni.

Articolo 62

(Responsabilità delle Ditte interessate al servizio *rifiuti*)

Le imprese o ditte autorizzate sono direttamente responsabili per qualsiasi molestia o danno che in dipendenza delle loro attività dovesse derivare a persone o cose.

Articolo 63

(Tenuta di cani a bordo e nell'ambito portuale)

Nell'ambito del Porto di Bari, in qualunque luogo aperto al pubblico e su tutte le navi in porto, i cani dovranno essere condotti al guinzaglio e costantemente muniti di museruola confezionata con rete metallica o con cuoio robusto, avente comunque forma e resistenza tali da impedire all'animale di mordere.

Articolo 64

(Canì da guardia)

I cani messi a guardia dei locali facilmente accessibili al pubblico e sulle navi o galleggianti in porto, durante il giorno *Seb-* bene essere saldamente legati mentre di notte debbono *essere trattenu-* niti da una catena scorrevole, che non consenta al cane di portarsi a terra.

Articolo 65

(Cattura cani in Porto)

I cani vaganti senza la prescritta museruola in aree portuali non recintate o sulle navi e galleggianti in Porto, saranno catturati e trasportati al Canile Comunale.

Articolo 66

(Spazio riservato al transito delle persone)

Durante le operazioni di carico e di scarico della nave *deve* sempre lasciarsi sulle calate lo spazio sufficiente per la *circolazione* delle persone

Articolo 67

(Deposito merci in banchina)

Il deposito delle merci in banchina è subordinato a *specifico* autorizzazione della Capitaneria di Porto, previo *versamento del co-* none di occupazione. *(Port Authority)*

Articolo 68

(Deposito materie infiammabili ed esplosive)

Le merci infiammabili ed esplosive che vengono sbarcate in debbono, a cura dei ricevitori, essere inoltrate a destinazione sollecitamente possibile. In caso di ritardo l'Ufficio Tecnico Capitaneria di Porto si riserva di farne eseguire lo sgombero a se e rischio della merce stessa.

Articolo 69

(Misure per prevenire la caduta di merci in mare)

Durante le operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo *l'attenzione* alla rinfusa come: terra, ghiaia, sabbia, carbone, *ecc.* deve estendersi fra la nave su cui si *esegue l'operazione* e la *ta* ovvero fra le due navi che operano il *trasbordo, una sola e ad* in buone condizioni e solidamente fissata.

Qualora, malgrado dette cautele, parte dei *veterisoli* *lozgu* finire in mare, l'Ufficio Tecnico della Capitaneria di *Porto, si r* va di procedere secondo il disposto dell'art. 72 del Codice *della* vigazione e relativo Regolamento.

Articolo 70

(Rimozione merce avariata dalle banchine)

I ricevitori debbono, a loro spese, far ritirare dal *e colte* merce che per causa qualunque si fosse deteriorata *e per ripulire* spazio occupato. In caso di inadempienza provvederà *la Capitaneria* di Porto a spese e rischio dei ricevitori stessi.

Articolo 71

(Deposito attrezzi e mezzi di lavoro *sulle colate*)

Ogni sera, alla fine del lavoro, tutti gli *attrezzi, gli oggetti* e i materiali occorsi per l'imbarco e lo sbarco *della merce* deve essere ritirati e trasportati fuori *della zona riservata alla pub* ca circolazione.

Gli autocarri ed i carri non possono *rimanere sulle colate* tre il tempo strettamente necessario per *il carico e lo scarico* le merci che trasportano.

Articolo 72

(Guardia a bordo)

Le navi all'ormeggio accostate alle calate debbono avere notturne un uomo di guardia in coperta.

La persona di guardia deve sempre rispondere alle chiamate delle ronde notturne e degli agenti portuali.

Articolo 73

(Parabordi delle navi)

Le navi accostate di fianco alle calate debbono *costantemente* mantenere un numero sufficiente di parabordi e di *disporre in a* da non arrecare danni alle opere di banchinamento.

Articolo 74

(Zone destinate al traffico del bestiame)

Lo sbarco del bestiame deve avvenire di norma alla *ancha* *nel* *Vecchio Deposito Franco*, *Escluso* Sulla stessa banchina debbono *comporsi* tutte le operazioni commerciali relative a questo tipo di traffico.

Articolo 75

(Traffico bestiame in zone diverse da quella destinata)

Lo sbarco e l'imbarco del bestiame in luogo diverso *da quello* indicato nel precedente articolo debbono avvenire previo *il* Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto.

Articolo 76

(Polizia delle calate)

E' fatto obbligo a coloro i quali chiedono *l'autorizzazione* lo sbarco di bestiame di provvedere *immediatamente* *Dopo il Ter* delle operazioni alla polizia delle calate *la cui e' annesso* sbarco.

Qualora del bestiame debba transitare tenuto a briglia, attraverso spazi portuali, deve essere cura dei ricevitori o propri della merce di far pulire ^{entro} un'ora gli spazi anzidetti degli esiti depositati da detto bestiame.

Articolo 78

(Sosta del bestiame in porto)

La sosta del bestiame entro gli spazi portuali è concessa esclusivamente nella stalla quarantenaria, ~~neeli spazi~~ *ove hanno* mente sede i cantieri edili-marittimi (ex-Sicco), *nella zone de* battuta sita entro il parco ferroviario adiacente alla dei pescatori e sullo spazio adiacente all'Istituto di *Biologia*

Responsabile di quanto sopra sarà ritenuta la persona *per* avrà richiesto l'autorizzazione per lo sbarco delle *bestie*.

Articolo 79

(Esercizio di attività varie in porto)

Fermo restando l'obbligo d'iscrizione nell'Appello *registro* istituito presso questa Capitanria, *colto* che esercitano *un'* nell'interno del Porto di Bari sono soggetti all'autorizzazione Comandante del Porto e debbono operare entro i limiti e le *regole* di esercizio dell'attività medesima, stabiliti nell'autorizzazione.

Articolo 80

(Numero massimo di persone che esercitano un'attività in porto)

Con separato provvedimento è determinato il numero di persone che possono svolgere attività nell'ambito portuale.

Articolo 81

(Velocità di natanti in Porto)

Tutte le navi o galleggianti *ovvero le ancore* *necessarie*, quando in movimento nelle specchie acque portuali, *debbono procedere* a *lo* *modo* ed in ogni caso a velocità tale da non produrre *nessun* o *ostacolo* pericolo per le altre navi ancorate o in *transito* all'.

terno del Porto.

Articolo 82

(Navi in disarmo)

Nessuna nave può essere disarmata (anche solo per riparazioni) o demolita in porto e nel demanio se non abbia preventivamente ottenuto il permesso della Capitaneria di Porto che si riserva la facoltà di non concederlo in relazione alle esigenze del traffico.

Articolo 83

(Palombari)

Nell'ambito portuale l'impiego di palombari è soggetto alla preventiva autorizzazione e alla vigilanza dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto cui è riservato il compito di imporre le misure di sicurezza necessarie.

Articolo 84

(Precauzioni contro gli incendi)

- E' proibito accendere fuochi in porto e di fumare:
- nei capannoni e in tutti gli spazi coperti ove siano materie facilmente accendibili;
 - sulle navi e galleggianti ove siano merci o materiali facilmente accendibili;
 - in tutte le altre località del porto ove siano esposti cartelli "Vietato Fumare".

Articolo 85

(Rate parascintilla dei mezzi portuali)

Le locomotive che fanno servizio nell'ambito portuale, le motoline per bunker, i rimorchiatori del porto ecc. dovranno essere muniti di idonea retina parascintilla posta a protezione dei motori.

Tutti i mezzi dotati di motori a combustione interna dovranno essere muniti e transitare od a scostare sui moli petroliferi e in ogni caso, muniti di idonee apparecchiature parascintilla.

Articolo 86

(Avviso di incendio)

In caso di incendio in Porto o a bordo è fatto obbligo ai custodi, ai guardiani, ai comandanti delle navi e a chiunque ne abbia per primo contezza di informare immediatamente la Capitaneria di Porto e il distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 87

(Obbligo di cooperare allo spegnimento di incendi)

In caso di incendio è fatto obbligo a tutti coloro i quali esercitano attività nell'ambito portuale e agli equipaggi delle navi di cooperare nello spegnimento dello stesso.

Articolo 88

(Norme punitive)

Per le infrazioni alle norme contenute nel Regolamento si applicano:

- gli articoli 1161 e seguenti del Codice della Navigazione, per le infrazioni alle norme sull'uso del demanio marittimo;
- l'art. 1168 del Codice della Navigazione, per le infrazioni alle norme sulla pesca in porto;
- l'art. 1174 del Codice della Navigazione, per le infrazioni alle norme di polizia marittima e portuale.

Articolo 89

(Incombenze di polizia)

Agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria è demandato il compito di fare osservare il presente Regolamento.

Bari, 11.25 Marzo 1972.

IL COMANDANTE
MAGGIOR GENERALE DI PORTO
FD (Giuseppe FIORITTO)

PER COPIA CONFORME

L'UFFICIALE TECNICO
CAPITANO DI PORTO
(Francesco DONAJO)





INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DEL PORTO DI BARI

- Articolo 1 (Applicabilità del Regolamento)
- Articolo 2 (Ambito Portuale)
- Articolo 3 (Competenza del personale della Capitaneria per la repressione dei reati comuni)
- Articolo 4 (Accesso al Porto delle Persone)
- Articolo 5 (Autorizzazioni)
- Articolo 6 (Esenzioni)
- Articolo 7 (Circolazione in Porto durante le ore notturne)
- Articolo 8 (Accesso alle persone a bordo delle navi)
- Articolo 9 (Accesso in Porto dei veicoli)
- Articolo 10 (Accesso dei carri ferroviari in Porto)
- Articolo 11 (Sosta veicoli)
- Articolo 12 (Divieti di transito)
- Articolo 13 (Divieti di accesso)
- Articolo 14 (Limite di velocità)
- Articolo 15 (Divieto di pesca in Porto)
- Articolo 16 (Permesso di pesca in Porto)
- Articolo 17 (Ripartizione specchi acquei)
- Articolo 18 (Denominazione delle Banchine)
- Articolo 19 (Movimento delle navi in vicinanza del Porto)
- Articolo 20 (Divieto di avvicinarsi a navi in arrivo)
- Articolo 21 (Divieto di trasporto passeggeri per l'unità dei Piloti, Ormeggiatori e per i Rimorchiatori)
- Articolo 22 (Divieto di transito di navi quando in corso manovra al Molo Foraneo)
- Articolo 23 (Precedenza nell'entrata o nell'uscita dal Porto)
- Articolo 24 (Controllo delle manovre)
- Articolo 25 (Sosta nel Bacino Grande)
- Articolo 26 (Divieto per le imbarcazioni di avvicinarsi ai Moli petroliferi)
- Articolo 27 (Sosta alla fonda fuori Porto)
- Articolo 28 (Sosta nei pressi dell'imboccatura del Porto da pesca e da diporto)
- Articolo 29 (Pesca nei pressi dell'imboccatura del Porto)
- Articolo 30 (Zone di allibo)

- Articolo 31 (Divieti di accesso alla Darsena di Levante per i pescherecci)
- Articolo 32 (Accosti interdetti ai pescherecci)
- Articolo 33 (Ostacoli fuori bordo)
- Articolo 34 (Paratopi)
- Articolo 35 (Posizione di ormeggio delle navi)
- Articolo 36 (Possibilità permanente di movimento per le navi ormeggiate)
- Articolo 37 (Divieto di avvicinarsi a navi militari)
- Articolo 38 (Comunicazioni di approdo)
- Articolo 39 (Trasferimento da un accosto all'altro)
- Articolo 40 (Prese di ormeggio)
- Articolo 41 (Tempo di occupazione degli accosti) ✓
- Articolo 42 (Divergenze sul punto di accosto)
- Articolo 43 (Divergenza sul punto di accosto fra più ricevitori)
- Articolo 44 (Guida di navi alla fonda)
- Articolo 45 (Priorità negli accosti)
- Articolo 46 (Obbligo di segnalare i movimenti in Porto)
- Articolo 47 (Cooperazione delle navi ad accosto di altre)
- Articolo 48 (Prova di macchina agli ormeggi)
- Articolo 49 (Ormeggio di punta al Molo di Ridosso)
- Articolo 50 (Protezione degli scarichi)
- Articolo 51 (Rinforzo degli ormeggi)
- Articolo 52 (Uso del fischio o sirena)
- Articolo 53 (Costruzione, ricovero, demolizioni di natanti)
- Articolo 54 (Gare sportive in Porto)
- Articolo 55 (Uso di armi erazzi)
- Articolo 56 (Bagni in Porto)
- Articolo 57 (Divieto di accumulare rifiuti a bordo)
- Articolo 58 (Distruzione o consegna dei rifiuti)
- Articolo 59 (Ditte interessate al servizio rifiuti)
- Articolo 60 (Prestazioni delle Ditte interessate al servizio rifiuti)
- Articolo 61 (Getto in mare di rifiuti)
- Articolo 62 (Responsabilità delle Ditte interessate al servizio rifiuti)

- Articolo 63 (Tenuta di cani a bordo e nell'ambito Portuale)
Articolo 64 (Canì da Guardia)
Articolo 65 (Cattura di cani in ^Porto)
Articolo 66 (Spazio riservato al transito delle Persone)
Articolo 67 (Deposito merci in banchina)
Articolo 68 (Deposito materie infiammabili ed esplosive)
Articolo 69 (Misure per prevenire la caduta di merci innare)
Articolo 70 (Rimozione merce avariata dalle banchine)
Articolo 71 (Deposito attrezzi e mezzi di lavoro sulle calate)
Articolo 72 (Guardia a bordo)
Articolo 73 (Parabordi delle navi)
Articolo 74 (Zone destinate al traffico di bestiame)
Articolo 75 (Traffico bestiame in zone diverse da quelle destinate)
Articolo 76 (Pulizie delle calate)
Articolo 77 (Transito del bestiame)
Articolo 78 (Sosta del bestiame in Porto)
Articolo 79 (Esercizio di attività varie in Porto)
Articolo 80 (Numero massimo di persone che esercitano attività in Porto)
Articolo 81 (Velocità di natanti in Porto)
Articolo 82 (Navi in disarmo)
Articolo 83 (Palombari)
Articolo 84 (Precauzioni contro gli incendi)
Articolo 85 (Rete parascintille dei mezzi portuali)
Articolo 86 (Avviso di incendio)
Articolo 87 (Obbligo di cooperare allo svolgimento di incendi)
Articolo 88 (Norma punitiva)
Articolo 89 (Incombenze di Polizia).